Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 17 febbraio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Basilicata

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 12 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Trailokya Nath Upraity, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Nepal a Roma.

(971)

Giovedì 3 febbraio 1977, alle ore 12,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Georg Schlumberger il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato, in qualità di ambasciatore della Repubblica d'Austria a Roma.

(1386)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **988.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce alla medesima facoltà dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Lecce, rispettivamente adottate il 23 giugno 1976 e 30 luglio 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Bari, rispettivamente adottate il 24 settembre 1976 e 9 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna I (istituto di storia medioevale e moderna) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia moderna I (istituto di storia medioevale e moderna) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Lecce hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della Università, ed in particolare della cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1382 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Luigi Donvito e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di storia moderna I (istituto di storia medioevale e moderna) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito alla cattedra di storia moderna I (istituto di storia medioevale e moderna) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bari.

Il dott. Luigi Donvito, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di storia moderna I (istituto di storia medioevale e moderna) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bari, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1977
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976, n. **989.**

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza dell'11 ottobre 1976, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia economica (2ª cattedra), in considerazione dell'elevato numero di studenti (1370) iscritti al relativo corso;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata è trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia economica della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1977
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 20 dicembre 1973 relativo alla iscrizione di tre varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 12 gennaio 1974, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, tre varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che tra le varietà di barbabietola da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 2 dell'articolo unico la varietà Hilleshög Au mono la cui conservazione in purezza è affidata alla ditta Hilleshögs Fre AB con sede in Landskröna (Svezia);

Vista la domanda in data 28 giugno 1976, con la quale la ditta stessa ha chiesto che la denominazione della predetta varietà di barbabietola venga modificata in Hilleshög Monatonno;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta modificando il citato decreto ministeriale 20 dicembre 1973;

Decreta:

La denominazione della varietà di barbabietola da zucchero Hilleshög Au mono di cui al n. 2 dell'articolo unico del decreto ministeriale 20 dicembre 1973, viene modificata in *Hilleshög Monatonno.*

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1392)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1976.

Cancellazione di una varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con il quale è fatto obbligo, per alcune specie di varietà agrarie, tra le quali le varietà di orzo, l'iscrizione nei registri delle varietà;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1974, con il quale sono state iscritte nei suddetti registri, cinque varietà di orzo, tra le quali al n. 3 dell'articolo unico la varietà Kocherperle;

Vista la domanda presentata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo denominata « Kocherperle » con la quale chiede che la varietà stessa sia cancellata dai predetti registri;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della citata legge, n. 1096;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

E' cancellata dai registri delle varietà, la specie di orzo distico « Kocherperle ».

Roma, addì 21 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 4 marzo 1975 relativo alla iscrizione di centodieci varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà centodieci varietà di specie agrarie;

Considerato che tra i mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 2 dell'articolo unico il tipo « Saturno TV 3 » la cui conservazione in purezza è affidata alla ditta A.M.I. - Agricola mais ibridi;

Vista la domanda in data 11 giugno 1976, con la quale la ditta stessa ha chiesto che la denominazione del predetto tipo di mais venga modificata in « Plata TV 3 »;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta modificando il citato decreto ministeriale 4 marzo 1975;

Decreta:

La denominazione del tipo di mais da granella « Saturno TV 3 » di cui al n. 2 dell'articolo unico della ministeriale 4 marzo 1975, viene modificata in « Plata TV 3 ».

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1976.

Cancellazione di undici varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con il quale è fatto obbligo, per alcune specie di varietà agrarie l'iscrizione nei registri delle varietà;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973;

Viste le domande presentate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie, con le quali sono state chieste le cancellazioni delle varietà stesse dai registri delle varietà;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà le seguenti varietà di specie agrarie:

Frumento duro: Nuragus - Ottava;
Frumento tenero: Prieur;
Orzo polistico: Arig 8 - Maguelone;
Erba medica: Von Arnim's Altdeutsche - Gaetano Cantoni;
Orzo distico: Certa - Stanka;
Erba mazzolina: Germinal;
Festuca dei prati: **Ferøtofte.**

Roma, addì 8 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1970 relativo alla iscrizione di nove varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà, nove varietà di orzo;

Considerato che tra le varietà di orzo iscritte con il predetto decreto ministeriale figura al n. 6 dell'articolo unico la varietà di orzo « Perga » la cui conservazione in purezza è affidata alla ditta Heine Peragis Getreidezucht G.m.b.H. & Co. - Einbeck;

Preso atto che la predetta ditta ha ora affidato la responsabilità della conservazione in purezza della varietà di orzo « Perga » alla ditta Semenitala S.p.a. di Bologna;

Ritenuta l'opportunità di modificare nel senso sopra indicato il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1970;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà di orzo « Perga » di cui al n. 6 dell'articolo unico del decreto ministeriale 23 dicembre 1970 è attribuita alla ditta Semenitala S.p.a. con sede in Bologna.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Dunkerque (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1970, con il quale veniva stabilita, tra l'altro, la competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Dunkerque (Francia);

Decreta:

Articolo unico

La competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Dunkerque viene estesa a:

rilascio di certificati di esistenza in vita;

vidimazione di certificati di origine e ogni altro certificato o documento in materia commerciale e doganale;

legalizzazione di firme su atti e documenti formati o autenticati nella circoscrizione da autorità, pubblici ufficiali e pubblici impiegati locali;

rilascio e certificazione di traduzioni di documenti di stato civile dalla lingua italiana in quella francese e viceversa;

rilascio di credenziali ed altri documenti per facilitazioni di viaggio ai nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro: FORLANI

(1542)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

Conferma nella carica di vice presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, n. 773, con il quale lo statuto medesimo è stato modificato;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1973, riguardante la conferma, per un triennio, dei vice presidenti dott. Giuseppe Eugenio Luraghi ed avv. Dionigi Pavesi;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 5 del predetto statuto, al rinnovo della nomina dei vice presidenti, per il nuovo triennio;

Sentito il presidente dell'ente;

Decreta:

I signori dott. Giuseppe Eugenio Luraghi ed avv. Dionigi Pavesi sono confermati nella carica di vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulata con deliberazione n. 722 del 7 dicembre 1976;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lagattolla dott. Armando;
2) Maio dott. Graziano;
3) Bosch rag. Gaetano;
4) Castagnino dott. Gian Piero;
5) Dellepiane cav. Giuseppe;
6) Molinari dott. Rino;
7) Silva dott. Alfonso.

Membri supplenti:

1) Tuo dott. Tullio Piero;
2) Gasparini dott. Mario;
3) Barletti Pietro Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Modificazioni all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1976 concernente i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 348 del 31 dicembre 1976, con il quale, in esecuzione del predetto art. 7, sono stati determinati i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Ritenuta l'opportunità di modificare la disposizione contenuta nel settimo comma dell'art. 5 del predetto decreto allo scopo di consentire la conservazione delle copie delle buste contenenti i nominativi dei soggetti sorteggiati in ambienti sottoposti a permanente sorveglianza;

Decreta:

Articolo unico

Nel settimo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1976 le parole « copia di ogni busta è conservata presso la Direzione generale delle imposte dirette » sono sostituite con le seguenti: « copia di ogni busta è conservata presso il comando generale del Corpo della guardia di finanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(1737)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° febbraio 1977.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1977-78.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1047, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle provincie per l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1977-78 — tenuto conto dei criteri di seguito precisati — devono essere dirette al Ministero e presentate improrogabilmente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzeta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere in ragionevoli limiti la spesa in rapporto alla situazione di bilancio e in previsione dell'avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento della distrettualizzazione, potranno essere prese in esame solo le domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa o inerenti ad autonomie per sezioni staccate o sedi coordinate che presentino elevati indici di sovraffollamento in relazione anche alle scuole o istituti da cui dipendono.

Potranno essere esaminate eventuali richieste di sezioni staccate di scuole secondarie di primo grado tenuto conto di particolari e documentate situazioni locali.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande, devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1, i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, già sottoposta al controllo del competente organo e resa esecutiva a norma delle disposizioni vigenti;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia redatta e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento a domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi

I provveditori agli studi, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, trasmettono alle competenti direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione.

Uniscono, inoltre, a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata, e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo.

Nello stesso termine trasmettono alle direzioni generali competenti, all'ispettorato per l'istruzione artistica e all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo, il piano delle nuove istituzioni ed il prospetto riassuntivo delle priorità.

Il piano di cui al precedente comma deve comprendere anche le eventuali proposte di soppressione per quelle istituzioni che non diano affidamento per un naturale graduale sviluppo, di fusione di istituti di modesta dimensione o di sezioni staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonchè proposte di modificazione della aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Copia del piano e del prospetto riassuntivo delle priorità deve essere trasmessa nello stesso termine all'ente regione; detto ente, entro dieci giorni dalla ricezione, farà conoscere al Ministero della pubblica istruzione, Gabinetto, le proprie valutazioni in merito.

Art. 5.

Disposizioni particolari per l'istruzione professionale

Nel settore dell'istruzione professionale le disposizioni della presente ordinanza si applicano integralmente per quanto riguarda le proposte di sdoppiamenti o autonomie compresi in provincie rientranti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

Per le regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1972) e salve eventuali specifiche disposizioni impartite dai competenti organi regionali in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, i piani provinciali, compilati dai singoli provveditori agli studi, saranno invece trasmessi al sovrintendente scolastico. Il sovrintendente riunirà in un unico piano regionale i singoli piani provinciali e lo trasmetterà, integrato con proprio parere, all'ente regione.

Questo, esaminati gli atti ricevuti, provvederà ad avanzare le proposte ed a trasmetterle alla competente direzione generale per l'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione unitamente alle domande ed alla relativa documentazione.

Resta fermo, per i provveditori, il termine, per l'invio, di quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande; i sovrintendenti, entro i successivi quindici giorni, cureranno le incombenze di competenza.

Le regioni trasmetteranno le loro proposte entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento, con l'avvertenza che non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre il termine sopra detto.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro: MALFATTI

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI . . . .

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1977-78

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Parte riservata al Ministero
Denominazione . . . . Abitanti n. Scuole secondarie esistenti nel comune (2)		1) Domanda ☐ 2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐	Del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)	
Licenziati di scuola media anno scolastico 1975-76 n. . . . Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) . . Alunni frequentanti la 5ª elementare nella zona di afflusso (3) .		3) Pianta dei locali ☐ 4) Certificato sanitario ☐	Del consorzio provinciale per la istruzione tecnica (per le sole istituzioni di istruzione tecnica e professionale)	

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.
(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media, indicare soltanto le scuole medie.
(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(1699)

Il provveditore agli studi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1016/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la *facoltà di magistero dell'Università di Siena è vacante* la cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 14 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,20	882,20	882,20	882,20	882,20	882,20	882,10	882,20	882,20	882,20
Dollaro canadese	861,30	861,30	861,50	861,30	861,38	861,25	861,30	861,30	861,30	861,30
Franco svizzero	352,20	352,20	352,50	352,20	352,53	352,20	352,37	352,20	352,20	352,20
Corona danese	149,56	149,56	149,50	149,56	149,58	149,25	149,53	149,56	149,56	149,56
Corona norvegese	167,46	167,46	167,50	167,46	167,50	167,48	167,45	167,46	167,46	167,46
Corona svedese	208,25	208,25	208,30	208,25	208,30	208,20	208,29	209,25	208,25	208,25
Fiorino olandese	352,64	352,64	352,80	352,64	352,75	352,65	352,66	352,64	352,64	352,65
Franco belga	24,02	24,02	24 —	24,02	23,90	24,05	24,0220	24,02	24,02	24 —
Franco francese	177,48	177,48	177,35	177,48	177,50	177,47	177,47	177,48	177,48	177,50
Lira sterlina	1502,40	1502,40	1505 —	1502,40	1502,30	1502,50	1502,10	1502,40	1502,40	1502,40
Marco germanico	368,55	368,55	368,75	368,55	368,60	368,55	368,62	568,55	368,55	368,55
Scellino austriaco	51,84	51,84	51,83	51,84	51,60	51,85	51,87	51,84	51,84	51,85
Escudo portoghese	27,20	27,20	27,15	27,20	27,14	27,20	27,15	27,20	27,20	27,20
Peseta spagnola	12,806	12,806	12,1850	12,806	12,80	12,80	12,8040	12,806	12,806	12,80
Yen giapponese	3,134	3,134	3,13	3,134	3,08	3,13	3,136	3,134	3,134	3,13

Media dei titoli del 14 febbraio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,800
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,550
» 5 % (Ricostruzione)	97,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,900
» 5 % (Città di Trieste)	90,175
» 5 % (Beni esteri)	89,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,225
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,385
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,085
» poliennali 7 % 1978	92,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,175
» » 9 % 1980	87,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,15
Dollaro canadese	861,30
Franco svizzero	352,285
Corona danese	149,545
Corona norvegese	167,455
Corona svedese	208,27
Fiorino olandese	352,65
Franco belga	24,021
Franco francese	177,475
Lira sterlina	1502,25
Marco germanico	368,585
Scellino austriaco	51,855
Escudo portoghese	27,175
Peseta spagnola	12,805
Yen giapponese	3,135

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970. n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che alla data del 30 novembre 1976, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni, erano disponibili dodici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti — tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti — deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C* di cui allo allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1977

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1977.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1977. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, ovvero ogni altro documento personale di riconoscimento, muniti di fotografia.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame; debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1977) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato o, qualora lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo, nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 4 Poste, foglio n. 90

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Fisica applicata*:

Meccanica razionale - Termometria e calorimetria - Termodinamica - Acustica applicata - Ottica - Tecnica dell'illuminazione.

2) *Scienza delle costruzioni*:

Elasticità e resistenza dei materiali, casi semplici e composti di equilibrio elastico - Sollecitazioni semplici e composte nelle travi rettilinee, telai piani. Metodi generali di risoluzione dei sistemi iperstatici. Strutture in legno, ferro, cemento armato - Meccanica del terreno e fondazioni.

3) *Costruzioni civili e industriali*:

Criteri di progettazione e collaudazione - Caratteri degli edifici civili e industriali, ambientazione degli edifici, strumenti urbanistici - Piani regolatori - Piani di fabbricazione, regolamenti edilizi - Legislazione urbanistica ed edilizia.

4) *Impianti tecnici*:

Di trasporto, di sollevamento, di illuminazione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Criteri di progettazione e collaudazione.

5) *Elementi di contabilità di Stato*.

6) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato con particolare riguardo allo impianto, direzione, conduzione ed adempimenti amministrativi di cantiere.

7) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

8) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il . . .
(cognome e nome)
nel comune di . . . . (provincia di .) domiciliato in via (piazza) . . . . n. . . c.a.p. . . comune . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C* di cui allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . . . (2)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1401)

Concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n 728;

Visti la legge 12 agosto 1974, n. 370 e il decreto interministeriale 18 ottobre 1974, n. 911;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che alla data del 30 novembre 1976, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, erano disponibili undici posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti — tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti — deve essere messo a concorso, per esame mediante colloquio, tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B* allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti, uno è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ai laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Il suddetto posto riservato, se non ricoperto, sarà conferito ad altro candidato idoneo.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purché corredato del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica o in discipline nautiche conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1977.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1977.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità;

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1977. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per effetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, ovvero ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*).

I laureati in discipline nautiche dovranno sostenere la prova di esame sulle materie comprese nel programma di cui allo allegato *B*. Tutti gli altri aspiranti sosterranno la prova di esame sulle materie comprese nel programma di cui all'allegato *A*.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle te ecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, tenendo conto della riserva di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 11.

I concorrenti utilmente inclusi nella graduatoria definitiva saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in compente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1977) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, i medesimi saranno, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Registro n. 4 Poste, foglio n. 91

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

(per i laureati in ingegneria, in chimica o in fisica)

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata, Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenza, immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti. Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe *A*, *B*, *C* e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori - Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema internazionale - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Rumore e distorsione.

4) Trasmissione telefonica a grande distanza; sistemi a correnti vettrici; trasmissione su linee aeree, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

5) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistemi di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

6) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.

7) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

8) Trasmettitori radioelettrici: strutture generali, modulatori, amplificatori di potenza.

9) Ricevitori radioelettrici.

10) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenne a cortina - Antenne rombiche - Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

11) Trasmissione telefonica su ponte radio e fasci multipli a media e grande capacità.

12) Descrizione e criteri per il progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

13) Elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sull'automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

Materie giuridico-amministrative:

1) Elementi di contabilità di Stato.

2) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

3) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lingua estera:

Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

(per i laureati in discipline nautiche
presso l'Istituto universitario navale di Napoli)

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenza, immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onda elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale dei circuiti oscillanti. Frequenza di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe *A*, *B*, *C* e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori - Multivibratori.

14) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

15) Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

16) Misure del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

Tecnica delle telecomunicazioni:

1) Teoria dell'informazione: principi fondamentali - Digitalizzazione nella trasmissione delle informazioni.

2) Cenni sulla teoria della trasmissione telefonica e telegrafica - Cenni sulla teoria del traffico telefonico e telegrafico.

3) Guadagno ed area efficace delle antenne - Impedenza di ingresso delle antenne - Diagrammi di irradiazione delle antenne; metodi per la determinazione della distribuzione del campo di un'antenna - Antenne in prossimità dei conduttori - Allineamenti direttivi di antenne - Antenne a telaio - Riflettori parabolici trombe - Rumorosità delle antenne - Misure sulle antenne.

4) Radiotrasmettitori: costituzione e funzionamento - Radiotrasmettitori telegrafici e telefonici AM e FM. Criteri di collaudo.

5) Radioricevitori: costituzione e funzionamento - Radioricevitori telegrafici e telefonici AM e FM. Criteri di collaudo.

6) Misure sui radiotrasmettitori.

7) Misure sui radioricevitori.

8) Misure di trasmissione, guida d'onde; cavi coassiali: misura dei parametri dell'impedenza - Carte di Smith.

9) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

10) Trasmissione di un segnale attraverso una rete elettrica, distorsione e rumore.

11) Tecnica radar.

12) Nozioni sui satelliti artificiali di T.L.C.

13) Cenni sulla commutazione elettromeccanica ed elettronica.

Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici e analogici.

Oceanografica e misure oceanografiche - Attrezzature e metodi di posa.

Ricerca e individuazione dei guasti nelle linee di telecomunicazioni aeree e nei cavi a coppie simmetriche e coassiali ed in cavi sotterrati e sottomarini.

Materie giuridico-amministrative:

1) Elementi di contabilità di Stato.

2) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

3) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lingua estera:

Lettura e traduzione estemporanea dalla lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

ALLEGATO *C*

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il . . . .
(cognome e nome)
nel comune di . . . . (provincia di . . . .) domiciliato in via (piazza) . . . n. . c.a.p. . . comune . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato I, al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . . . (2);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . (3)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 426, prot. n. 291, in data 14 gennaio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/16291 in data 30 novembre 1976 e la proposta fatta dal locale ordine provinciale dei medici chirurghi con foglio n. 1354/MDP/cm in data 20 luglio 1976;

Viste le segnalazioni di competenza dei comuni interessati relativamente al componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, su terna proposta dal locale collegio provinciale delle ostetriche ai sensi dell'articolo unico della legge n. 220 dell'8 marzo 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Faggioli prof. Antonio, ufficiale sanitario del comune di Bologna;

Quinto prof. Pietro, docente fuori ruolo in clinica ostetrica;

Rosini dott. Rodolfo, ostetrico ginecologo, libero professionista;

Bonasi Carla, ostetrica condotta del comune di Castenaso.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 19 gennaio 1977

Il medico provinciale: MACCOLINI

(1498)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(1520)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di accettazione, pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Penne (Pescara).

(1513)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari)

(1519)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(1515)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario urologo;

un posto di aiuto neurochirurgo;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(1514)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(1521)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale valdese di Torre Pellice:

un posto di primario e due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(1518)

OSPEDALE « A. AJELLO » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(1524)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario analista;

un posto di assistente di ortopedia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(1525)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(1620)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

(1621)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(1618)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(1619)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(1522)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di primario del servizio di nefrologia con sezione di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di nefrologia con sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

(1517)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(1523)

OSPEDALE « MARTINEZ » DI GENOVA-PEGLI

Concorso ad un posto di aiuto dirigente il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pegli.

(1516)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di dermosifilopatia;

due posti di assistente di dermatologia chirurgica;

due posti di assistente del servizio di accettazione, astanteria e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(1610)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. **2.**

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 dello statuto regionale, la Regione concorre a regolare l'esercizio dell'attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, nonché per il soccorso speleologico.

La Regione istituisce il catasto speleologico regionale con annessa biblioteca ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è modificato come segue:

La disposizione di cui alla lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) la ricerca e lo studio di nuove cavità ».

E' aggiunta la seguente disposizione sotto la lettera *e*):

« *e*) ricerche sulla idrologia e sull'origine e l'evoluzione dei sistemi carsici ».

La disposizione di cui alla lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) congressi, convegni, seminari di speleologia e manifestazioni speleologiche aventi sede nel territorio regionale ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è modificato come segue:

Le parole « nell'art. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel successivo art. 7 ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni amministrative concernenti l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca speleologica sono delegate alla provincia di Perugia, la quale le esercita di intesa con la provincia di Terni e può avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti specificamente competenti.

Per l'impianto del catasto speleologico regionale dovranno essere utilizzati i dati ed il materiale già raccolto in attuazione della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1.

Nell'esercizio delle funzioni come sopra delegate, la provincia di Perugia è tenuta ad osservare i seguenti criteri:

a) compilazione di un elenco di tutte le grotte della Regione con la descrizione di ciascuna di esse e la indicazione dei dati topografici e metrici, nonché dei rilievi speleologici eseguiti e di ogni altra notizia utile;

b) gratuità della consultazione del catasto speleologico e della biblioteca e possibilità per chiunque di ottenere copia — a proprie spese — degli atti catastali;

c) valorizzazione turistica di grotte umbre ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è modificato come segue:

Dopo le parole « consiglio regionale », in luogo della parola « elenco » va inserita l'espressione « una relazione dell'attività svolta con la specificazione ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione ».

Art. 7.

Alla legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1, è aggiunto il seguente ultimo articolo:

« Per l'attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 12 milioni annui per l'esercizio finanziario 1976 e successivi, di cui lire 5 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, lire 3 milioni per il soccorso speleologico e lire 4 milioni per l'impianto, tenuta e aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca, nonché per il rimborso agli enti delegatari delle altre spese sostenute per l'esercizio della delega.

Gli oneri finanziari di cui sopra vengono imputati a partire dall'esercizio 1976 al cap. 2785, di nuova istituzione, così denominato: "Provvidenze a favore della ricerca speleologica, del soccorso speleologico e del catasto speleologico" e ad esse si farà fronte per l'anno 1976 e successivi mediante prelievo della somma di lire 6 milioni da ciascuno dei capitoli 3130 (numero d'ordine 2 dell'elenco n. 4) e 4680 (numero d'ordine 13 dell'elenco n. 5) del relativo bilancio.

Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 gennaio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1976 (*atto n.* 367) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 10 *gennaio* 1977.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. **3.**

Fusione degli enti ospedalieri di Città della Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del piano socio-sanitario regionale, la giunta è autorizzata a procedere ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e per gli effetti previsti dalla predetta legge, alla fusione degli enti ospedalieri:

« B.G. Villa » di Città della Pieve;

« S. Agostino » di Castiglione del Lago;

« Ospedale degli infermi » di Panicale;

« S. Bernardino » di Passignano sul Trasimeno.

L'ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione stessa ha sede legale in Città della Pieve, e assume la denominazione di «Ente ospedaliero comprensoriale del Trasimeno-Pievese», con ospedali dipendenti in Città della Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno.

Art. 2.

E' abrogata la legge regionale 25 novembre 1974, n. 61 e sono revocati i conseguenti atti amministrativi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 gennaio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1976 (atto n. 371) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 10 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 4.

Interventi straordinari per l'incremento della produzione legnosa mediante la esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali, a rapido accrescimento la Regione provvede, nell'ambito del programma di interventi straordinari previsto dall'art. 10 *quinquies* legge 16 ottobre 1975, n. 493, all'assegnazione di contributi alle comunità montane ed alla realizzazione di un vivaio forestale regionale.

Art. 2.

In vista del conseguimento dell'economicità della produzione del materiale di propagazione forestale è istituito il vivaio forestale regionale.

Il vivaio forestale regionale provvede tra l'altro alla produzione delle specie forestali di cui al precedente art. 1 curandone in particolare, le qualità genetiche al fine di esaltarne la produttività.

Art. 3.

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 1 le comunità montane debbono presentare alla giunta regionale progetti organici di intervento da attuare direttamente o indirettamente in vista del conseguimento, nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale e zonale delle finalità della presente legge.

Più comunità montane possono presentare un progetto comune a carattere interzonale da realizzare in forma associata.

Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati oltre al progetto:

la relazione finanziaria;
il computo metrico estimativo;
la cartografia;
la dichiarazione di disponibilità dei terreni su cui saranno effettuati gli interventi.

Le domande debbono essere presentate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono assegnati con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale; l'entità di ciascun contributo non può superare l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi assegnati sono erogati:

per il 50 per cento al momento della assegnazione;
per il rimanente 50 per cento a seguito dell'esito positivo del collaudo delle opere effettuato dagli uffici regionali.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni di cui lire 220 milioni per l'assegnazione di contributi alle comunità montane e lire 80 milioni per la realizzazione del vivaio forestale regionale.

Art. 5.

La spesa di cui al precedente art. 4 sarà imputata al bilancio dell'esercizio 1976 e, precisamente, quanto a lire 220 milioni nel cap. 3650 «Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura» e quanto a lire 80 milioni nel cap. 3660 «Acquisto terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali».

Al relativo onere si farà fronte con la quota del fondo di cui all'art. 10-*quinquies* della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata:

titolo IV - categoria 3 - cap. 784 - di nuova istituzione, denominato: «Quota del fondo di cui all'art. 10-*quinquies* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento»	L. 300.000.000

Parte spesa:

titolo II - sezione 2 - rubrica 3 - cap. 3650 «Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura»	L. 220.000.000
titolo II - sezione 2 - rubrica 3 - cap. 3660 «Acquisto terreni e spese di impianti e ampliamento di vivai forestali. Acquisto di suoli edificatori per la costruzione di case forestali» . .	» 80.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 dicembre 1976 (atto n. 368) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1977, n. 5.

Norme di attuazione degli interventi per il credito alla agricoltura previsti dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare interventi nel settore del credito agrario, ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125.

Art. 2.

Mutui di miglioramento fondiario

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario — della durata massima di anni ventidue compreso il periodo di preammortamento — che saranno autorizzati dalla giunta regionale e contratti, a sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, da imprenditori agricoli singoli od associati, è autorizzata, quale limite di impegno annuo per gli esercizi dal 1975 al 1996, la spesa di lire 595 milioni, così ripartita:

a) L. 297.500.000, per interventi straordinari ed urgenti destinati al risanamento, ampliamento e ammodernamento delle abitazioni rurali di coltivatori diretti, proprietari od affittuari, e dei mezzadri;

b) L. 297.500.000, per interventi destinati alla creazione ed al potenziamento di strutture zootecniche, aziendali ed interaziendali, con priorità per le richieste che saranno inoltrate da coltivatori diretti e loro organismi associativi.

Allo scopo di assicurare completa e tempestiva utilizzazione delle disponibilità finanziarie, la giunta regionale è autorizzata, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a modificare, nell'ambito del predetto limite complessivo di impegno, la ripartizione sopra indicata.

In casi particolari, può essere consentita anche la costruzione di nuove abitazioni, sempreché non sia ritenuto più conveniente il rifacimento del fabbricato esistente.

Le agevolazioni possono essere concesse anche per il riattamento, ampliamento e ammodernamento di case di proprietà dei coltivatori diretti situate nei centri rurali dei territori montani, a condizione che la famiglia del richiedente vi risieda stabilmente e che il fondo coltivato sia sprovvisto di abitazione.

Art. 3.

Prestiti di conduzione

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti, della durata massima di un anno, che saranno autorizzati dall'ente di sviluppo nell'Umbria, previo parere favorevole della giunta regionale, e contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è disposta, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 710 milioni.

E' riconosciuta la priorità assoluta agli interventi, aventi caratteri di straordinarietà ed urgenza non assecondabili con i criteri e le procedure di applicazione della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, da attuarsi:

a favore di coltivatori diretti, singoli od associati, per le esigenze della conduzione aziendale;

a favore di cooperative agricole, per le stesse esigenze e per quelle di gestione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

per le anticipazioni ai soci conferenti.

L'intervento può essere anche esteso, in casi particolari, a favore di altre categorie di operatori agricoli impegnati in rilevanti programmi di ristrutturazione e trasformazione, le cui difficoltà finanziarie potrebbero compromettere l'occupazione della mano d'opera impiegata, specie quando l'attività dell'azienda rivesta particolare importanza nel contesto socio-economico della zona in cui è ubicata.

Art. 4.

Presentazione ed istruttoria delle domande

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge, indirizzate alla giunta regionale, devono essere presentate all'ufficio agricolo provinciale competente per territorio; quelle intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 2, lettera *b*), e dell'art. 3 vanno indirizzate all'ente di sviluppo nell'Umbria.

Ai fini dell'istruttoria tecnico-economica, hanno diritto di precedenza le domande:

per le quali sia stato dato il consenso all'inizio dei lavori, rilasciato dai dipendenti ispettorati in osservanza di quanto disposto dalla giunta regionale con deliberazione n. 592 del 3 agosto 1973;

inoltrate da affittuari e da mezzadri ed anche da concedenti in affitto o mezzadria, per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dalla presente legge, per le quali sia già intervenuto il parere favorevole ai sensi degli articoli 11, 14 e 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e dell'art. 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756;

già presentate ai sensi delle leggi regionali 30 maggio 1974, n. 38 e 30 giugno 1973, n. 30, per interventi previsti dalla presente legge, e non finanziate per esaurimento dei relativi fondi.

Art. 5.

Tassi di interesse. Fondo interbancario di garanzia

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di tassi di interesse e di intervento del fondo interbancario di garanzia previste dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 6.

Concorso della Regione e convenzioni con istituti ed enti

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti di cui ai precedenti articoli è concesso agli istituti ed enti abilitati al credito agrario che praticano i tassi di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella fissata con decreto interministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

Apposite convenzioni regoleranno i rapporti tra gli istituti ed enti di cui al comma precedente e la Regione prevedendo, in particolare:

le modalità ed i tempi di erogazione dei mutui e dei prestiti;

le forme di garanzia a favore degli istituti;

le procedure per la liquidazione del concorso regionale negli interessi.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge saranno imputati al bilancio regionale come segue:

quelli di cui all'art. 2, al cap. 5011 del bilancio dell'esercizio 1975, residui, e di quelli successivi fino al 1996;

quelli di cui all'art. 3, al cap. 5012 del bilancio dell'esercizio 1975, residui.

Le somme non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate in quelli successivi.

Art. 8.

Disposizioni finali

Durante il periodo di applicazione della presente legge, la giunta regionale è tenuta a presentare al consiglio, con frequenza almeno annuale, relazioni inerenti l'operatività della legge stessa.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 dicembre 1976 (atto n. 374) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 13 gennaio 1977.

(1242)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1977, n. 6.

Esercizio da parte del consorzio permanente « Comprensorio del Trasimeno » delle funzioni delegate con le leggi regionali numeri 57/1974, 39 e 40/1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Panicale, Piegaro, Paciano, Tuoro, Passignano e Magione le funzioni amministrative di cui alle leggi regionali n. 57 del 14 novembre 1974 e numeri 39 e 40 del 3 giugno 1975 sono delegate al consorzio denominato « Comprensorio del Trasimeno » approvato con decreto del prefetto di Perugia in data 16 marzo 1973.

Art. 2.

L'esercizio della delega di cui all'articolo precedente è subordinato all'adeguamento dello statuto del consorzio ai principi contenuti nelle leggi n. 57 del 14 novembre 1974 e numeri 39 e 40 del 3 giugno 1975.

Le nuove modifiche statutarie sono approvate dal consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 gennaio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1976 (atto n. 399) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1977.

(1543)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 8.

Regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Organizzazione dell'assistenza

La Regione istituisce il servizio di dialisi per l'assistenza dei nefropatici cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero ospedaliero e concede contributi per trapianti renali, secondo le modalità degli articoli successivi.

Art. 2.
Contenuti

L'assistenza di cui all'articolo precedente consiste:

a) nel trattamento conservativo medico, affidato ai servizi ospedalieri, fatti salvi gli oneri incombenti sugli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie;

b) nella consulenza per il trattamento dietetico, affidato ai servizi ospedalieri e nell'eventuale assistenza dietetica svolta dai comuni nell'ambito della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12;

c) nell'assistenza per l'adeguamento dell'attività lavorativa al grado di invalidità che spetta ai servizi socio-assistenziali delle U.L.S.S.S. (Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali);

d) nei trattamenti dialitici, domiciliari o ambulatoriali ad assistenza limitata secondo le norme di cui ai successivi articoli 3 e 4;

e) nella consulenza telefonica per il paziente in trattamento dialitico domiciliare e per il suo assistente, di cui al successivo art. 5;

f) nel trasporto mediante mezzi pubblici dal domicilio al servizio di trattamento dialitico;

g) nell'addestramento del personale di assistenza al trattamento dialitico secondo le norme previste al successivo art. 7.

Art. 3.
Dialisi domiciliare

Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale sanitario o con l'ausilio di un familiare o terzo da lui designato, entrambi addestrati dal servizio dialitico ospedaliero.

Art. 4.
Dialisi ambulatoriale ed assistenza limitata

Per trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una tecnica affidata ad un operatore sanitario che assiste nell'ambito dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri anche più pazienti contemporaneamente.

Art. 5.
Consulenza telefonica

L'ospedale organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il paziente in trattamento domiciliare e per il suo assistente, nelle ore concordate per l'effettuazione della dialisi.

Il paziente ed il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento dialitico e, in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.

Attraverso la consulenza telefonica il medico del servizio dialitico ospedaliero consiglia la soluzione più opportuna, assicura, in caso di necessità, il pronto intervento tecnico del servizio stesso e decide il ricovero di urgenza.

Il servizio dialitico ospedaliero non risponde delle conseguenze derivanti da irreperibilità o mancata disponibilità nel caso di collegamenti telefonici per trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati.

Art. 6.
Responsabilità

I servizi dialitici ospedalieri autorizzati dal piano regionale hanno la responsabilità tecnica dell'assistenza dei pazienti in dialisi domiciliare ed ambulatoriale ad assistenza limitata.

Il personale di altri presidi utilizzato per tale assistenza dipende funzionalmente dai servizi dialitici ospedalieri.

La direzione sanitaria dell'ospedale dell'unità locale sanitaria e socio-assistenziale assicura i collegamenti con i servizi dialitici ospedalieri sia per la dialisi che per gli interventi conservativi medici e dietetici.

Art. 7.
Corsi di addestramento

Il paziente, il suo assistente e l'operatore previsto al precedente art. 4 vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico domiciliare e ambulatoriale ad assistenza limi-

tata attraverso la frequenza di corsi appositi autorizzati dalla giunta regionale presso i servizi dialitici ospedalieri ai quali gli interessati sono obbligati a partecipare se intendono avvalersi del servizio.

Art. 8.
Contributi spese telefoniche

La giunta regionale concede ai nefropatici non abbienti un contributo per l'installazione dell'apparecchio telefonico a domicilio.

Art. 9.
Doveri del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare

Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio dialitico ospedaliero. Qualsiasi seduta di dialisi in ore e giorni diversi da quelli fissati deve essere concordata oppure, in caso di emergenza, tempestivamente segnalata. Il servizio dialitico ospedaliero non risponde delle conseguenze di una mancata reperibilità degli operatori sanitari se la dialisi viene eseguita in orari non concordati.

Il paziente deve condurre il trattamento secondo le regole apprese durante il corso accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio dialitico ospedaliero.

Il paziente deve dare tempestivamente segnalazioni di qualsiasi situazione anormale o di incidente di qualsiasi entità al servizio dialitico ospedaliero che impartirà le opportune istruzioni.

Art. 10.
Norme di indirizzo per i corsi

Il consiglio regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto, lo svolgimento dei corsi e la nomina dei docenti, stabilisce i requisiti per l'ammissione, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità relative alla distribuzione, uso delle apparecchiature e dei materiali, nonchè le garanzie assicurative.

Art. 11.
Contributi trapianti renali

Ai nefropatici, sia per la tipizzazione sia per l'operazione di trapianto renale, la giunta regionale eroga contributi nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.

Art. 12.
Delega di funzioni

Le funzioni relative all'espletamento del servizio di cui alla presente legge sono delegate ai consorzi per le U.L.S.S.S. previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, salvo quelle direttamente attribuite agli enti ospedalieri.

Nell'espletamento delle funzioni delegate i consorzi si avvalgono dei servizi dialitici ospedalieri.

Per l'esercizio della delega valgono le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale sopra citata.

Art. 13.
Norma transitoria

Sino alla costituzione dei consorzi per le U.L.S.S.S. le funzioni di cui all'art. 12 sono delegate ai comuni.

Art. 14.

La legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, concernente: «Interventi a favore dei nefropatici cronici» è abrogata.

Art. 15.
Norma finanziaria

Per il finanziamento degli oneri derivanti ai consorzi, e fino alla loro costituzione, ai singoli comuni, dalle prestazioni previste dall'art. 2, lettere *c*), *e*), *f*), *g*) è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 38.400.000 da imputare al cap. 2461 del bilancio regionale dello stesso esercizio denominato: «Spese per i servizi di assistenza ai nefropatici cronici» di nuova istituzione.

Al predetto onere sarà fatto fronte con le seguenti variazioni di bilancio:

Parte spesa - Variazioni in diminuzione:

Cap. 1900. — Assegni post-sanatoriali e sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1008) (spese obbligatorie) . . . . L. 10.000.000

Cap. 2330. — Borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria, superiore ed artistica, legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6 . . » 28.400.000

Per gli esercizi successivi il relativo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate per lo stesso fine negli esercizi successivi.

Gli enti delegati sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, dettagliati e documentati rendiconti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 gennaio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 ottobre 1976 (atto n. 332) e il 22 dicembre 1976 (atto n. 407) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 gennaio 1977.

(1544)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. **1.**

Norme per la concessione di contributi regionali per lo acquisto di scuolabus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di dotare i comuni della Regione di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo, di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 16 dicembre 1974, n. 33, la regione Basilicata concede contributi per l'acquisto dei mezzi, sulla base del piano pluriennale di cui all'articolo successivo.

Art. 2.

Il piano pluriennale è definito sulla base delle richieste di tutti i comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli itinerari ed ai tempi di percorrenza.

Il piano è approvato dal consiglio regionale.

Art. 3.

La percentuale, uguale per ogni comune, del contributo a carico della Regione è fissata nella misura massima del 70% del prezzo di acquisto.

Il contributo è rateizzato in due anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

La erogazione del contributo, di cui ai precedenti articoli, è subordinata all'impegno di spesa, da parte dei singoli comuni, per la parte a loro carico.

Art. 5.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.300.000.000 per il periodo 1977-78, farà carico al cap. 77 (di nuova istituzione) « Contributi ai comuni per acquisto di scuolabus » così ripartito:

L. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1977;

L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1978.

La copertura sarà assicurata dai proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo ex art. 8 della legge n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 gennaio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 2.

Modifica allo statuto della comunità montana Alto Bradano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 27 dello statuto della comunità montana « Alto Bradano » viene così modificato, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica comprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di lire 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servono di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 gennaio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1977 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1977 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa redatti ed approvati dalla giunta regionale.

Gli impegni e il pagamento delle spese sono autorizzati entro il limite di 1/12 dei relativi stanziamenti di competenza per ogni mese di gestione dell'esercizio provvisorio, che non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1977.

Il limite di cui al comma precedente non vale per le spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 gennaio 1977

VERRASTRO

(695)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770450)